



**COMUNE DI GIARDINI NAXOS
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 64 DEL 24.04.2017

OGGETTO: Ricorso al TAR di Catania proposto dal Sig. Caruso Salvatore. Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale.

L'anno duemiladiciassette, addì **Ventiquattro** del mese di **Aprile** ore **14,05** nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

				P	A
1	LO TURCO	PANCRAZIO	SINDACO	P	
2	GIARDINA	CARMELO	VICE-SINDACO	P	
3	RIZZO	ORAZIO ANTONINO	ASSESSORE	P	
4	SANFILIPPO	SANDRA NANCY	ASSESSORE		A
5	VILLARI	CARMELO	ASSESSORE	P	

Partecipa il Segretario Generale **Dott.ssa Sabrina Ragusa**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il assume la presidenza il **Sindaco Pancrazio Lo Turco** e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
Dato atto che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione;
Vista la L.R. 44/91;
Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di APPROVARE e far propria l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto:
Ricorso al TAR di Catania proposto dal Sig. Caruso Salvatore. Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, individuando quale Avvocato dell'Ente l'**Avv. Laganà Gabriella**, con studio in Catania.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di immediata esecutività della proposta testè approvata

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 68 DEL 24-04-2017

Oggetto:	Ricorso al Tar di Catania proposto dal Sig. Caruso Salvatore - Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale
Settore	Ufficio Contenzioso
Proponente	Assessore al Contenzioso

L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO

Visto il ricorso presentato al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sez. Catania – dal Sig. Caruso Salvatore, pervenuto in data 03.04.2017 Prot.n. 8395, contro il Comune di Giardini Naxos, per l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione alla demolizione n. 1/2017 del 31.01.2017 e del verbale di sopralluogo effettuato dall'UTC congiuntamente al Comando P.M. , Prot.n. 574 del 28.01.2017, con vittoria di spese; (All. 1)

Dato atto che, con nota prot. n. 8475 del 03.04.2017, copia del ricorso in questione è stata trasmesso al Responsabile del IV^ Settore ed all'Assessore al Contenzioso, al fine di ricevere le opportune valutazioni e/o determinazioni in merito;

Che con disposizione apposta in calce alla suddetta nota da parte del Responsabile del IV^ Settore, in data 21.04.2017, si indica la necessità di resistere in giudizio;

Ritenuto necessario proporre opposizione a suddetto ricorso conferendo apposito incarico di rappresentanza legale in giudizio ad un professionista;

Considerata, pertanto, la necessità che l'Ente si costituisca in giudizio, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni;

Vista la delibera G.M. n. 103 del 28.06.2016, atto di indirizzo per l'affidamento della rappresentanza legale in giudizio del Comune di Giardini Naxos;

Visto l'allegato schema di disciplinare (All. 2) recante le condizioni ed i termini di affidamento dell'incarico legale, ivi inclusa la determinazione, ai sensi del D.L. 4/7/2006 n.223, convertito con legge n. 248/2006, dell'importo massimo del compenso da corrispondere al professionista incaricato, inclusi IVA, Cpa, ritenuta d'acconto;

Preso atto che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti approvato con D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 l'art. 17 comma 1 lett. d) prevede tra i servizi cui si applicano i principi già previsti

dall'art. 4 del Codice, i servizi legali relativi alla rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato in procedimenti giurisdizionali di uno Stato membro dell'Unione Europea;

Vista la circolare dell'Ass.to Reg.le Infrastrutture e Mobilità, Prot.n. 86313/DRT del 04.05.2016 che chiarisce che *“tenuto conto del rinvio dinamico della normativa statale speciale della L.R. n. 12/2011, sono immediatamente applicabili in Sicilia le disposizioni contenute nel D.L.gs n. 50/2016, del 19 aprile 2016, data di entrata in vigore dello stesso”*;

Considerato che in base alla normativa introdotta, la rappresentanza legale in giudizio è espressamente definita quale servizio escluso dall'applicazione delle disposizioni del codice ma soggetto ai sensi dell'art. 4 del D.L.gs 50/2016, al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Vista la Determina Dirigenziale N. 272 del 28.02.2017 con cui è stato approvato l'elenco dei legali, suddiviso in quattro sezioni, per l'affidamento della rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Giardini Naxos;

Preso atto:

- che il D.L. n. 244 del 30.12.2016, art. 5 c. 11, ha prorogato al 31 Marzo 2017 il termine per l'approvazione dei bilanci di gestione degli Enti Locali;
- che conseguentemente il Comune si trova in regime di gestione provvisoria;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.L.gs n. 267 del 18.08.00, nel corso della gestione provvisoria l'Ente può assumere, tra le altre, obbligazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente;

Ritenuto, conseguentemente, al fine di evitare un danno patrimoniale all'Ente di dovere assumere il relativo impegno di spesa per un importo di €. 2.608,70, oltre Iva, Cpa, spese generali e ritenuta d'acconto, per un totale di €. 3.806,41

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate di:

1) autorizzare la costituzione in giudizio e l'affidamento del servizio di rappresentanza legale per la difesa dell'Ente nel ricorso al Tar di Catania proposto dal Sig. Caruso Salvatore, di cui meglio in premessa.

2) nominare, a tal fine, un legale per la difesa degli interessi dell'Ente nel superiore giudizio, con ogni facoltà di legge a tutela del Comune;

3) disporre che il servizio di rappresentanza legale in giudizio dovrà essere affidato nei termini ed alle condizioni di cui al disciplinare di incarico - che si approva e si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, alla cui sottoscrizione, ad opera di entrambe le parti, resta subordinato il perfezionamento dell'incarico legale conferito;

STUDIO LEGALE
Avvocato Luisa Lo Giudice

p.e.c. avv.luisalogiudice@pec.giuffre.it

cod. fisc. LGD LSU 74L66 L042X

Via Cutrufelli n. 5 telefax 094247000

98030 Gaggi (ME)


AM- 1

Sett 4°
Cantatop

Onorevole Tribunale Amministrativo Regionale per la
Sicilia - Sezione di Catania

RICORSO

Nell'interesse del Sig. CARUSO SALVATORE nato a Taormina
(Me) il 04.08.1937 cod. fisc. CRS SVT 37M04 L042N, rappresentato
e difeso in virtù di procura in calce al presente ricorso dall'Avv. Luisa Lo Giudice (cod. fisc. LGD LSU 74L66 L042X, pec avv.luisalogiudice@pec.giuffre.it - telefax 0942 -47000), elettivamente domiciliata in Catania, Corso Italia n. 244, presso Avv. Luca Maria Paterno (studio legale associato Spagnolo) indirizzo di posta elettronica certificata luca.paterno@pec.ordineavvocaticatania.it - telefax 095-382264




contro

il Comune di Giardini Naxos (Cod. Fisc. 00343940839) in persona del Sindaco pro-tempore

per l'annullamento

dell'ordinanza di ingiunzione alla demolizione di opere eseguite senza titolo concessorio e/o per la messa in pristino dell'originario stato dei luoghi, ordinanza emessa dal Responsabile del IV Settore dell'Ufficio tecnico del Comune di Giardini Naxos (Geom. Corrado Ravidà) al n. 1/2017 Reg. Ord. in data 31.01.2017 e notificata in data 02.02.2017, del verbale di sopralluogo effettuato dall'UTC del predetto Comune congiuntamente al Comando di Polizia Municipale, assunto al prot. 574 del 28/01/2016, nonché di ogni altro atto presupposto e/o susseguente ad essi atti impugnati comunque connesso.

10153



STUDIO LEGALE
Avvocato Luisa Lo Giudice

p.e.c. avv.luisalogiudice@pec.giuffre.it

cod. fisc. LGD LSU 74L66 L042X

Via Cutrufelli n. 5 telefax 094247000

98030 Gaggi (ME)

EGALE
Lo Giudice
tel./fax 0942.47000
(MESSINA)

* * * * *

FATTO

Il ricorrente, con richiesta assunta al Protocollo del Comune di Giardini Naxos al n. 23037 dell' 11.08.2004 presentava formale istanza di autorizzazione, ai sensi dell'art. 5 della L.r. n. 37/85, per la realizzazione di una tettoia nel terrazzo di copertura del fabbricato sito in Via Chianchitta n. 172 depositando contestualmente elaborato progettuale e relativa relazione tecnica illustrativa (cfr. doc. all. n. 1).

In data 15.09.2004 con provvedimento distinto al Prot. n. 25316, il Comune di Giardini Naxos rilasciava al Sig. Caruso Salvatore formale autorizzazione con la quale l'Ente territoriale autorizzava "... *la ditta Caruso Salvatore ad eseguire i lavori per la realizzazione di una tettoia con struttura in profilati scatolari di ferro imbullonati alla base e copertura del tipo in isolpak, precaria e smontabile, nel terrazzo di copertura del fabbricato sito in Via Chianchitta n. 172*". Nel predetto provvedimento precisava ancora l'Ente che "... *La presente autorizzazione viene rilasciata alle seguenti condizioni: a) le opere siano realizzate senza opere fisse del tipo imbullonate su piastre alla base ed in altezza smontabili e facilmente amovibili; b) siano limitate per un periodo di mesi sei rinnovabili automaticamente per silenzio assenso alla scadenza qualora il Comune non decida con semplice richiesta motivata di imporne la eliminazione; c) che prima dell'inizio dei lavori siano prodotti gli eventuali calcoli statici per la verifica con i grafici della presente autorizzazione (cfr. doc. all. n. 2)*".

In data 05.08.2005 l'Ufficio del Genio Civile di Messina attestava, a seguito di apposita istanza inoltrata dal Sig. Caruso, che il progetto per

STUDIO LEGALE
Avvocato Luisa Lo Giudice

p.e.c. avv.luisalogiudice@pec.giuffre.it

cod. fisc. LGD LSU 74L66 L042X

Via Cutrufelli n. 5 telefax 094247000

98030 Gaggi (ME)

LEGALE

Lo Giudice

Tel./Fax 0942.47999

(MESSINA)

la realizzazione della tettoia nel terrazzo di copertura del fabbricato sito in Via Chianchitta n. 172 è stato autorizzato in data 10.01.2006 con protocollo n. 18277, dopo essere stato presentato e depositato ex art. 4 della L. n. 1086 del 05.11.1971, ex art. 17 della L. n. 64 del 02.02.1974 ed ex art. 32 della L. r. n. 7 del 19.05.2003 (cfr. doc. all. n. 3).

Successivamente è stato confezionato rituale certificato di collaudo delle opere a firma dell'Ing. Caterina Vadalà e depositato sempre l'Ufficio del Genio Civile di Messina in data 24.05.2006 (cfr. doc. all. n. 4).

Con nota Protocollo n. 11890 del 26.06.2006 lo stesso Ufficio del Genio Civile di Messina ha trasmesso all'Ing. Vadalà il certificato di collaudo, e la relazione a struttura ultimata con relativa attestazione di avvenuto deposito, ai sensi della legge n. 1086/1971 (cfr. doc. all. n.5).

In data 02.02.2017 è stata recapitata al Signor Caruso Salvatore, per il tramite del messo notificatore del Comune di Giardini Naxos, la predetta "ingiunzione per la demolizione di opere eseguite senza titolo concessorio e/o per la messa in pristino dell'originario stato dei luoghi" n. 1 del 31.01.2017 Reg. Ord. (cfr. doc. all. 6), con il presente ricorso impugnata. In esso provvedimento si legge che "IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE U.T.C.: visto il verbale di sopralluogo congiunto effettuato dall'UTC e dal Comando di Polizia Municipale, riportante il prot. n. 574 del 28.01.2016, con il quale venivano segnalati dei lavori abusivi da parte della ditta Caruso Salvatore, nato a Taormina (Me) il 04.08.1937 ed ivi residente in Via Chianchitta n. 172 – piano terzo (quarta elevazione f.t.), ubicato in zona

STUDIO LEGALE
Avvocato Luisa Lo Giudice



p.e.c. avv.luisalogiudice@pec.giuffre.it
cod. fisc. LGD LSU 74L66 L042X
Via Cutrufelli n. 5 telefax 094247000
98030 Gaggi (ME)

B2 del P.R.G., approvato con D.A. n. 152/1985, contraddistinto in Catasto al Foglio di Mappa 5 part. 702 sub 6; considerato i lavori abusivi consistono nella realizzazione al piano terzo (4^a elevazione f.t.), f.t., in zona non sottoposta a tutela di vincolo della Soprintendenza BB.CC.AA., in assenza di Concessione Edilizia e/o permesso di costruire e comunque in difformità totale all'autorizzazione rilasciata alla medesima ditta proprietaria Caruso Salvatore, prot. n. 25316 del 15.09.2004, di due unità immobiliari adibite a civile abitazione rifinite in ogni parte e delimitate con muratura in forati, infissi in alluminio anodizzato e vetri, con intonaci interni e esterni del tipo per civile abitazione, rappresentanti carico urbanistico in termini di superficie utile e volumetria, per come di seguito descritte: piano terzo (4^a elevazione f.t.) unità immobiliare Lato Messina : costituito da cucina – pranzo, soggiorno, ingresso, ant w.c. con w.c., delle dimensioni di mt. 16,00x6,00 circa per un'altezza media di mt. 3,00 circa e conseguente volumetria pari a 288,00 circa; piano terzo (4^a elevazione f.t.) unità immobiliare Lato Catania: costituito da soggiorno – pranzo, camera, w.c. con ant. w.c., delle dimensioni di mt. 16,00x5,80 circa per un'altezza media di mt. 3,00 circa e conseguente volumetria pari a mc. 278,40 circa; considerato che non può tollerarsi l'esecuzione di opere in assenza di titolo autorizzativo valido (Concessione Edilizia e/o permesso di costruire) e comunque in difformità totale all'autorizzazione rilasciata alla medesima ditta proprietaria Caruso Salvatore, prot. n. 25316 del 15.09.2004 ..., INGIUNGE alla ditta Caruso Salvatore la demolizione delle suindicate opere eseguite senza titolo concessorio e/o la messa in pristino dell'originario stato dei luoghi come da autorizzazione prot. n. 25316 del 15.09.2004 nel

STUDIO LEGALE
Avvocato Luisa Lo Giudice

p.e.c. avv.luisalogiudice@pec.giuffre.it

cod. fisc. LGD LSU 74L66 L042X

Via Cutrufelli n. 5 telefax 094247000

98030 Gaggi (ME)

STUDIO LEGALE
Luisa Lo Giudice
T. Fax 0942.47000
M (MESSINA)

termine di 90 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza, con l'avvertenza che non ottemperandovi verrà disposta la messa in pristino delle opere senza titolo eseguite, a spese della ditta intimata di cui all'art. 15 della Legge n. 10 del 28.01.1977, dell'art. 7, comma 2 della legge 28.02.1985 n. 47 e degli artt. 2 e 4 della L.r. n. 37 del 10.08.1985, come modificato dal D.P.R. n. 380.01 artt. 27 e 31, senza pregiudizio delle sanzioni penali previste per legge (cfr. doc. all. n. 6)".

* * * * *

L'ingiunzione per la demolizione, unitamente agli accennati accertamenti, sono illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

I) Violazione di legge ed eccesso di potere per mancata comunicazione agli interessati dell'avvio del relativo procedimento amministrativo. Travisamento dei fatti.

L'Ufficio tecnico del Comune di Giardini Naxos non ha dato alcuna comunicazione di avvio del procedimento all'odierno ricorrente, né ha comunicato o portato a conoscenza dell'odierno ricorrente l'esito di detti accertamenti.

Codesto On.le Tribunale Amministrativo Regionale ha avuto modo di precisare che se è vero, per un verso, che la repressione dell'abuso edilizio, quale atto vincolato, non necessita di alcun preavviso ai sensi dell'art. 7, l. n. 241 del 1990, pur tuttavia la suddetta comunicazione è necessaria tutte le volte (come nel caso che ci occupa) in cui il confronto procedimentale col destinatario del provvedimento possa rivelarsi utile o necessario ai fini della esatta determinazione della consistenza dell'abuso di cui viene intimata la demolizione; esigenza rinvenibile nella ipotesi in cui (come nel caso

STUDIO LEGALE
Avvocato Luisa Lo Giudice

p.e.c. avv.luisalogiudice@pec.giuffre.it

cod. fisc. LGD LSU 74L66 L042X

Via Cutrufelli n. 5 telefax 094247000

98030 Gaggi (ME)

EGALE
L. Lo Giudice
Fax 0942.47000
(MESSINA)

che ci occupa) una preventiva comunicazione di avvio del procedimento avrebbe consentito alle parti di confrontarsi sulla determinazione delle eventuali parti realmente illegittime della costruzione, ed avrebbe quindi contribuito alla redazione di una ordinanza di demolizione analitica e definita nei suoi esatti contenuti (cfr. T.A.R. Catania (Sicilia) sez. I, 12/04/2012, n. 982, M.L. C. Com. Torrenova e altro, in Foro amm. TAR 2012, 4, 1429).

La predetta omessa comunicazione si palesa ancor più necessaria proprio in considerazione della circostanza, indicata nella stessa ordinanza impugnata, per la quale l'Ufficio tecnico del Comune di Giardini Naxos ha precedentemente autorizzato, ai sensi e dell'art. 5 della L.r. 37/85, la realizzazione di una tettoia con struttura in profilati scatolari di ferro imbullonati alla base e copertura del tipo in isolpak, precaria e smontabile, proprio nel terrazzo di copertura del fabbricato del ricorrente sito in Via Chianchitta n. 172 (cfr. doc. all. cit.).

La comunicazione di avvio del procedimento avrebbe determinato l'instaurazione di un regolare contraddittorio consentendo al Caruso, tra l'altro, di potersi avvalere della legislazione sopravvenuta in materia al fine di rimediare alle eventuali irregolarità. Invero, le opere di completamento della tettoia costituiscono due pertinenze a servizio dei due appartamenti sottostanti ai quali sono collegati internamente di guisa che era ed è applicabile la disciplina di cui all'art. 5 della L.r. n. 16/2016. Quest'ultima, com'è noto, prevede la possibilità di realizzare e mantenere opere di recupero volumetrico ai fini abitativi e per il contenimento del consumo di nuovo territorio anche relativamente alle pertinenze. In questi casi, infatti, la legge prevede l'osservanza di alcune condizioni quali: le altezze medie non inferiori a m. 2,20, senza modifica

STUDIO LEGALE
Avvocato Luisa Lo Giudice

p.e.c. avv.luisalogiudice@pec.giuffre.it

cod. fisc. LGD LSU 74L66 L042X

Via Cutrufelli n. 5 telefax 094247000

98030 Gaggi (ME)

LEGALE
Lo Giudice
Tel./Fax 0942.47000
(MESSINA)

delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde; condizioni che, nel caso in argomento, sono state rispettate dal Caruso, di guisa che la predetta normativa è applicabile al caso de quo facendo venir meno i presupposti per l'emissione del provvedimento affittivo impugnato.

Né al mantenimento delle predette pertinenze può essere di ostacolo la normativa antisismica atteso che la tettoia (pilastri e travi di elevazione caratterizzati da profilati in acciaio con opere di adeguamento sismico sottostante), che costituisce la struttura delle due pertinenze in argomento, è stata previamente autorizzata dal Genio Civile di Messina ai sensi della legge 02/02/1974 n. 64 art. 18 e depositate ai sensi della legge 05/11/1971 n. 1086, con unico protocollo n. 18277 del 10/01/2006 e successivamente collaudata (cfr. doc. all. cit.).

Men che meno sarebbe di ostacolo la normativa paesaggistica e/o ambientale, posto che il fabbricato non ricade in area soggetta a vincolo paesaggistico e/o ambientale.

* * * * *

II) Violazione di legge ed eccesso di potere per motivazione carente o comunque insufficiente.

Richiamando ed insistendo nei superiori rilievi si osserva, ancora, che le determinazioni contenute nel provvedimento impugnato scontano una motivazione carente o quantomeno insufficiente, ove solo si consideri che, sussistendo un'autorizzazione preventiva sulla struttura oggetto dell'ordinanza, non solo andava avviato, preventivamente all'ingiunzione di demolizione, un procedimento amministrativo che coinvolgesse, come detto, la

STUDIO LEGALE
Avvocato Luisa Lo Giudice

p.e.c. avv.luisalogiudice@pec.giuffre.it

cod. fisc. LGD LSU 74L66 L042X

Via Cutrufelli n. 5 telefax 094247000

98030 Gaggi (ME)

parte direttamente interessata dall'eventuale provvedimento finale, ma andava anche valutata ed esaminata, da parte dell'Ente resistente, in sede motivazionale, la possibilità, ex art. 5 della L.R. n. 37/85, ed a fortiori ex art. 5 della L.R. n. 16/2016, di mantenere o meno le predette pertinenze, a servizio dei sottostanti appartamenti; pertinenze scaturite a seguito della realizzazione della struttura già autorizzata con provvedimento amministrativo Prot. n. 25316 del 15.09.2004, vistato dal Genio Civile. Peraltro, come detto, trattandosi di zona NON sottoposta a vincolo paesaggistico non è richiesta alcuna autorizzazione dalla Soprintendenza BB.CC.AA. .

* * * *

Dunque gli accertamenti effettuati dal Responsabile del IV Settore U.T.C. del Comune di Giardini Naxos, unitamente al Comando di Polizia Municipale, in data 28.01.2016 assunti al prot. 574 del 28.01.2016 e la successiva ingiunzione di demolizione oggi impugnata, distinta al 01/2017 Reg. Ord. del 31.01.2017 sono illegittimi e ritiene, sommessamente, questa difesa che debbano essere annullati.

P.Q.M.

il Signor Caruso Salvatore, come sopra rappresentato e difeso, chiede che codesto On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria difesa ed eccezione, voglia:

1) ritenere, accertare e dichiarare fondato il presente ricorso e, conseguentemente, annullare l'ingiunzione per la demolizione di opere abusive emessa dal Responsabile dell'Area tecnica del Comune di Giardini Naxos al n. 01/2017 Reg. Ord. in data 31.01.2017 e notificata in data 02.02.2017, meglio descritta in premessa, del verbale di sopralluogo effettuato dall'UTC del Comune

STUDIO LEGALE
Avvocato Luisa Lo Giudice

p.e.c. avv.luisalogiudice@pec.giuffre.it

cod. fisc. LGD LSU 74L66 L042X

Via Cutrufelli n. 5 telefax 094247000

98030 Gaggi (ME)

di Giardini Naxos congiuntamente al Comando di Polizia Municipale, assunto al prot. 574 del 28/01/2016, nonché di ogni altro atto presupposto e/o susseguente ad essi atti impugnati comunque connesso, meglio descritti in premessa;

2) compatibilmente con le disposizioni relative al processo amministrativo, e senza intendere in alcun modo invertire l'onere della prova, ammettere tutti i mezzi istruttori utili e conducenti ai fini di causa.

Con riserva di ulteriormente dedurre in prosieguo, anche in risposta alle difese avversarie.

Con ogni altra statuizione necessaria e consequenziale anche in ordine alle spese ed ai compensi del presente giudizio.


Gaggi - Catania, lì 20 marzo 2017

(Avv. Luisa Lo Giudice)



Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è quello previsto dalla relativa tabella per "altri ricorsi"

(Avv. Luisa Lo Giudice)



LEGALE
L. Lo Giudice
tel./fax 0942.47000
(MESSINA)

STUDIO LEGALE
Avvocato Luisa Lo Giudice

p.e.c. avv.luisalogiudice@pec.giuffre.it

cod. fisc. LGD LSU 74L66 L042X

Via Cutrufelli n. 5 telefax 0942 47000

98030 Caggi (ME)

PROCURA ALLE LITI


Per rappresentarmi e per difendermi in ogni stato e grado del giudizio di impugnazione dell'ingiunzione di demolizione emessa dal responsabile dell'Area tecnica del Comune di Giardini Naxos al n. 1/2017 Reg. Ord. del 31.01.2017, innanzi al T.A.R. Sicilia Sezione di Catania, io sottoscritto Caruso Salvatore nato a Taormina il 4.08.1937 cod. fisc. CRS SVT 37M04 L042N, NOMINO l'Avv. Luisa Lo Giudice (cod. fisc. LGD LSU 74L66 L042X p.e.c. avv.luisalogiudice@pec.giuffre.it telefax 0942- 47000) eleggendo domicilio presso il suo recapito professionale in Catania, sito in Corso Italia n. 244, presso Avv. Luca Maria Paterno (studio legale associato Spagnolo) indirizzo di posta elettronica certificata luca.paterno@pec.ordineavvocaticatania.it - telefax 095-382264, conferendo allo stesso Avv. Luisa Lo Giudice ogni più ampia facoltà di legge compresa quella di estendere il contraddittorio, di chiamare in causa terzi, di conciliare, di transigere la controversia, di rinunciare al giudizio ed agli atti del giudizio, di farsi sostituire da altri procuratori, di riassumere la causa davanti ad altro giudice, nel caso in cui dovesse essere dichiarata l'incompetenza del giudice originariamente adito. Dichiaro di avere ricevuto tutte le informazioni di cui agli artt. 7 e 13 del D.lg.vo 196/03 e di prestare il consenso al trattamento dei miei dati personali per l'espletamento del mandato oggi conferito.

Caggi - Catania, li



vera ed autentica la superiore firma

Avv. Luisa Lo Giudice



STUDIO LEGALE
Lo Giudice
0942 47000
98030 CAGGI (ME)



AM-2

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

PROVINCIA DI MESSINA

Codice Fiscale n.00 343 940 839

N. REG. / 2017

DISCIPLINARE DI INCARICO

L'anno duemiladiciassette, il giornodel mese di, in Giardini Naxos e nella Residenza Comunale.

Con la presente scrittura privata, avente fra le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del Codice Civile, il Comune di Giardini Naxos (di seguito Comune), sede di Giardini Naxos, Piazza Abate Cacciola, C.F. 00 343 940 839, in persona del Responsabile dell'Ufficio Contenzioso, Dott.ssa Sabrina Ragusa, la quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta nella sua qualità;

Da una parte

E

L'Avv. con studio in, in via (d'ora innanzi indicato semplicemente come "il Professionista");

C.F. in qualità di legale dell'Ente

Dall'altra

Premesso che:

Il Comune di Giardini Naxos deve proporre **opposizione al ricorso al Tar di Catania proposto dal Sig. Caruso Salvatore;**

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. del immediatamente esecutiva, si è provveduto ad autorizzare la rappresentanza legale del Comune nel giudizio di che trattasi;

Con la medesima Deliberazione di Giunta Comunale n. del è stato approvato lo schema del presente disciplinare di incarico legale.

Ciò premesso

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico di rappresentanza legale in giudizio, secondo le modalità e le condizioni che seguono.

ART. 1

L'incarico ha per oggetto la rappresentanza e difesa dell'Ente **nel ricorso dinanzi al Tar di Catania** per il solo grado o la sola fase del giudizio attualmente pendente.

L'Amministrazione rilascerà procura ex art. 83 c.p.c. al Professionista.

Il Professionista si impegna:

- nel periodo di vigenza del presente contratto – a non svolgere, in alcuna sede, attività processuale che possa in qualsiasi modo pregiudicare il Comune di Giardini-Naxos.
- a rappresentare e/o difendere l'Ente in giudizio, prendendo visione delle relative pratiche, presso la sede del Comune in orari preventivamente concordati, allo scopo di prelevare – in originale o in copia, in dipendenza delle esigenze della difesa dell'Ente – tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell'incarico ed in possesso dell'Amministrazione;
- a promuovere e/o resistere in giudizio, a redigere gli atti difensivi, ad intervenire alle udienze e, comunque, a svolgere tutta l'attività processuale per la tutela in giudizio del Comune.

All'atto della consegna verrà sottoscritto verbale.

Il Professionista al momento del ritiro della suddetta documentazione dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento disciplinare, di cui al D.P.R. 62/2013, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, e di uniformarsi, nello svolgimento della attività inerente l'incarico, al contenuto dello stesso.

Il Professionista dichiara di aver presentato il proprio *curriculum vitae* per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, disposta ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, comma 2 e 27, comma 1, lett. f) del D.lgs. n. 33/2013.

La pubblicazione del *curriculum*, in base alle predette disposizioni normative, costituisce condizione legale di efficacia dell'incarico conferito di importo superiore ad € 1.000,00 ex art. 26, comma 3, del citato decreto legislativo.

ART. 2

E' onere del professionista prima di formulare i rituali atti introduttivi, valutare, in base all'ordinaria esperienza forense, la fondatezza dei motivi a difesa delle ragioni dell'Ente e, in mancanza, darne tempestiva comunicazione.

ART. 3

Le parti, così come sopra indicate con il presente atto, ai sensi dell'art. 2233, terzo comma del Codice Civile, e dell'art. 2 bis della legge n. 248/2006, sottoscrivono e formalizzano la misura del compenso stabilita per l'intero procedimento dell'incarico, per cui L'Avv. (C.F.) assume la rappresentanza e la difesa del Comune di Giardini Naxos, giusta Delibera di Giunta Comunale n..... del ed accetta il compenso stabilito di **€. 3.806,40** compreso IVA e CPA e spese generale di studio, come per legge, per l'intero procedimento.

ART. 4

E' onere del professionista relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune in ordine alla questione dedotta in giudizio.

Senza alcuna spesa aggiuntiva, per propria iniziativa, la stessa Amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio dovessero rendersi necessari.

Per conseguenza l'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle procedure giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione. Il professionista dovrà provvedere a propria cura alla registrazione, a fine contenzioso del provvedimento definitivo e/o della sentenza che conclude la controversia oggetto del presente incarico valutandone preliminarmente i termini e tempi convenienti per tutelare l'Ente. Le spese di registrazione sono a carico dell'Ente.

ART. 5

L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

ART. 6

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti per l'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Al legale, qualora ve ne sia la necessità, è data però la facoltà di farsi sostituire alle udienze da un proprio collaboratore e ciò secondo le norme previste dal codice di deontologia professionale, fermo restando che il legale rimane l'unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

Qualora il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, ha facoltà di nominare un procuratore domiciliatario, del cui operato ne assume la responsabilità e senza maggiori oneri a caro dell'Ente.

ART. 7

Ai fini della presente convenzione, le parti eleggono domicilio come segue:

- l'Amministrazione in Giardini-Naxos, presso il Palazzo Municipale sito in Piazza Abate Cacciola;
- il Professionista in, via..... ;

ART. 8

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute per motivate ragioni.

ART. 9

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, senza diritto al rimborso delle spese sostenute.

ART. 10

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

ART. 11

Il compenso a saldo sarà liquidato e pagato, ad incarico espletato, previa presentazione di fattura.

La liquidazione a saldo resta comunque subordinata al compimento di tutti gli adempimenti competenti al professionista ivi inclusa la registrazione della sentenza e/o dei provvedimenti giudiziali adottati dall'autorità giudiziaria adita.

Nell'ambito dell'incarico conferito spetta al professionista **un anticipo pari ad €. 2.000,00**, comprensivo di Cpa, Iva e ritenuta d'Acconto e spese generali di studio, da liquidarsi dietro presentazione di fattura e copia degli atti di costituzione o comparsa.

Non sono dovuti ulteriori pagamenti al Professionista sino al saldo, salvo che questi ne faccia richiesta motivata, in relazione ad effettive e documentate esigenze processuali (come, ad esempio, l'eccessivo protrarsi del contenzioso).

Si applicheranno integralmente le disposizioni fiscali vigenti.

ART. 12

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

ART. 13

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

ART. 14

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR. 26.04.1986, n°13.

IL PROFESSIONISTA

L'AMMINISTRAZIONE

L'Avv., dichiara di aver preso conoscenza delle clausole contenute in tutti gli artt. del presente contratto e di approvarle espressamente.

IL PROFESSIONISTA

4) di prenotare la spesa complessiva di €. 3.806,40 al Cap. 1245 del bilancio per l'esercizio 2017/2018, imputandola come da cronoprogramma sotto riportato;

5) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili):

SPESA- CAP.:1245			
Imputazione dell'impegno		Esigibilità delle somme	
ANNO	IMPORTO €.	ANNO/MESE	IMPORTO €.
2017	2000	2017	2000
2018	1806,4	2018	1806,4
TOTALE	3806,4	TOTALE	3806,4

6) di dare atto che al presente provvedimento sarà data pubblicità secondo quanto previsto dalla legge;


7) di dare atto che alla liquidazione delle somme a titolo di acconto e saldo si provvederà in base ai termini ed alle condizioni fissate dal disciplinare sottoscritto con il professionista, in conformità allo schema allegato con il presente provvedimento;

8) di demandare al Responsabile del Servizio l'assunzione del provvedimento di impegno di spesa complessivo;

9) dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;

10) trasmettere copia al Responsabile dell'UTC ed all'Ufficio Contenzioso.

Il Responsabile dell'Istruttoria


24-04-2017

Il Proponente




PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 68 DEL 24.04.2017

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Giardini Naxos 24/04/2017


IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Sabrina Ragusa


PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria di € 3.806.400 sull'intervento Cap. 1245 del bilancio comunale.

P. Luff. 56

Giardini Naxos, 24/4/17

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
Dott. Mario Cavallaro


Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

IL SINDACO
Pancrazio Lo Turco

L'Assessore Anziano
Dott. C. Villari



Il Segretario Generale
Dott.ssa Sabrina Ragusa

Sabrina Ragusa

La presente è copia conforme all'originale

Li _____

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno _____ per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa sono stati presentati reclami . In fede.

Dalla residenza Municipale li

Il responsabile della pubblicazione Albo

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal _____ al

è divenuta esecutiva il giorno

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

in data è stata trasmessa al settore per l'esecuzione

Il Segretario Generale